



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 06.05.2013.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.2013.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Oggetto del Regolamento
Art.	2	Istituzione del tributo e sue componenti
Art.	3	Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art.	4	Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo
Art.	5	Decorrenza del tributo
Art.	6	Determinazione della tariffa
Art.	7	Determinazione della superficie assoggettabile a tributo
Art.	8	Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili
Art.	9	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

CAPO III – UTENZE DOMESTICHE

Art.	10	Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche
------	----	---

CAPO IV – UTENZE NON DOMESTICHE

Art.	11	Classificazione delle utenze non domestiche
Art.	12	Produzione di rifiuti speciali
Art.	13	Tariffa giornaliera

CAPO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

Art.	14	Esclusioni
Art.	15	Riduzioni
Art.	16	Agevolazioni ed esenzioni

CAPO VI – ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art.	17	Adempimenti a carico dei contribuenti
Art.	18	Pagamento del tributo
Art.	19	Rimborsi

CAPO VII – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI

Art.	20	Il Funzionario responsabile
Art.	21	Attività di accertamento, controllo e recupero
Art.	22	Sanzioni
Art.	23	Riscossione coattiva
Art.	24	Somme di modesto ammontare

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.	25	Disposizioni finali e transitorie
Art.	26	Norme di rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2

Istituzione del Tributo e sue componenti

1. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva in base a quanto disciplinato dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

2. Il tributo è applicato a partire dal 1° gennaio 2013. Dalla stessa data è soppressa la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive variazioni ed integrazioni.

3. Il tributo si articola in due componenti:

a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili in ambito comunale, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tributo.

- Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4

Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 13.
4. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un comune limitrofo, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, avrà un'obbligazione tributaria, commisurata all'intera superficie dell'oggetto sottoposto a tassazione, nei confronti del comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
9. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.
10. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 5
Decorrenza del tributo

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.17. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 17, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di omessa denuncia di cessazione nei termini di cui al successivo art. 17, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.
4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni di cui ai successivi articoli 15 e 16, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 17. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti all'art. 17, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.
5. La compensazione di cui ai commi 2 e 4 e il recupero di cui al comma 4 del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con congruo anticipo, per la successiva approvazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche"

in base alla categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.

6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;

b) la tariffa, a metro quadro commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza;

c) i coefficienti e gli indici KA,KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

7. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 6, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 7

Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. La superficie assoggettabile è data:

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B,C,) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 6-12-2011 n° 201, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

b) Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui alla precedente lettera a), dalla superficie calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente all'attuazione di quanto previsto al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 6-12-2011 n° 201, il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701 Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 8

Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base all'art 6 del presente regolamento si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili di competenza comunale, determinata in euro 0,30 a metro quadrato.
2. Il Consiglio comunale anche contestualmente all'approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 6 può modificare la maggiorazione in aumento, fino a 0,40 euro al metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.
3. La base imponibile della maggiorazione è costituita dalla superficie assoggettabile a tributo ai sensi del precedente art. 7, tenendo conto delle esclusioni previste agli artt. 12 e 14 del presente regolamento.
4. Sulla somma della maggiorazione si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente regolamento.
5. In caso di mancata deliberazione la maggiorazione di cui al presente articolo si intende confermata anche per l'anno successivo.
6. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui al comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento.
7. Per l'anno 2013 il Comune non può esercitare la facoltà di cui al comma 2 e la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato.

Art. 9

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, da applicarsi nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 8 del presente regolamento

CAPO III - UTENZE DOMESTICHE

Art. 10

Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 17 del presente regolamento;

b) per gli immobili tenuti a disposizione, definiti secondo i criteri di cui al comma 10 del precedente articolo 4, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito, ed è pari a quello indicato di seguito:

- numero 1 occupante, per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 50
- numero 2 occupanti, per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70;
- numero 3 occupanti, per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90;
- numero 4 occupanti, per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110.
- numero 5 occupanti, per utenze con superficie di riferimento con superficie di riferimento superiore a mq. 110.

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 17, comma 3, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.

3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.

4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

CAPO IV - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 11

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente, in termini di superficie utilizzata.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, la tassa è commisurata alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.

4. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, qualora non utilizzati per l'esercizio d'impresa, dalla procedura o da terzi autorizzati dalla medesima, sono classificati a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

Art. 12

Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, ai sensi delle disposizioni vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali di cui al comma 1, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche, in analogia a quanto stabilito in regime di Tariffa di Igiene Ambientale:

<u>ATTIVITA'</u>	<u>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</u>
a) Autofficine ed elettrauto	70
b) Distillerie	90
c) Distributori di carburante	30
d) Fabbri	30
e) Falegnameria	30
f) Fonderie	90
g) Galvanotecnici	90
h) Gommisti	80
i) Lavanderie	30
j) Officine Metalmeccaniche	90
k) Verniciatura	80
l) Studi dentistici ed odontotecnici	30
m) Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma.	30

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime di Tariffa di igiene ambientale, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 17.

4. La domanda dovrà essere corredata da:

a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;

b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti;

5. La domanda di cui al comma 4. non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

Art. 13

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 6, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, contestualmente al versamento della Tosap, su apposito bollettino di pagamento al momento della richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico

4. Alla tariffa giornaliera si applica la maggiorazione prevista dall'art. 8 del presente regolamento e il tributo provinciale di cui all'art. 9 del presente regolamento.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO V - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 14

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:

a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;

c) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.

d) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;

e) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;

f) le serre a terra;

g) le aree scoperte adibite a verde;

h) le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;

i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

k) le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

m) i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge.

1) Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime di Tariffa di igiene ambientale, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 17. La stessa domanda dovrà essere corredata da:

a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede l'esenzione;

b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto.

4. La domanda di cui al comma 3. non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il

31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

Art. 15 **Riduzioni**

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
20%

b) abitazione con unico occupante;
30%

c) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato;
20%

d) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti;
30%

e) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni;
30%

f) riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali ad uso non esclusivo dell'utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza. Nel calcolo non sono ricomprese le strade private e vicinali queste ultime anche se di uso pubblico;
40%

2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi nei quali la richiesta sia stata già presentata nella vigenza del regime di tariffa di igiene ambientale.

3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento;

b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

4. Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio a recupero dei rifiuti:

a) avvio a recupero dei rifiuti presso terzi.

Le utenze non domestiche che avviano a recupero urbani i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento

b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

5. Le riduzioni disciplinate ai precedenti commi del presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa e si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, entro il predetto limite. Dette riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 16 **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato, ad eccezione delle agevolazioni di cui ai commi 7 e 8, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione e fatti salvi i casi nei quali la richiesta sia stata già presentata nella vigenza del regime di tariffa di igiene ambientale.

2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Le agevolazioni e le esenzioni di cui ai commi seguenti, ad eccezione delle agevolazioni di cui al comma 6, lett. e), f), g), h), i) ed l), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Sono esenti dal pagamento del tributo:

a. i conventi, seminari e simili di qualsiasi culto pubblico per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso locali ed aree destinate ad attività diverse;

b. gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale;

c. tutti i vani, le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi di proprietà comunale concessi in gestione alle società sportive locali; gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse a locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni di volontariato;

d. i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestito da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28;

e. le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui ai commi d) ed e), partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.

6. Sono concesse le seguenti agevolazioni tariffarie:

a) convivenze e comunità finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti etc., legalmente riconosciuti: riduzione del 50% della tariffa;

b) nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. entro i valori di cui all'allegato 2: riduzione del 50% della tariffa;

c) imprese che occupino locali assoggettabili all'applicazione della tariffa a seguito dell'acquisizione di aziende sottoposte a procedure concorsuali, qualora la superficie dell'utenza non domestica sia superiore a mq. 1.000.=

riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per i primi tre anni dall'acquisizione

d) imprese di nuova costituzione in possesso di uno dei seguenti requisiti:

d1) età del titolare dell'impresa individuale non superiore a quaranta anni al momento della costituzione;

d2) età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci che detengono il 51% del capitale sociale non superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società:

riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per i primi

e) locali relativi alle utenze non domestiche delle categorie 7, 22, 23, 24, 25, 26, i cui conduttori, occupanti o detentori provvedano alla selezione e raccolta differenziata di scarti alimentari e vegetali, in esecuzione di appositi accordi sottoscritti con il gestore del servizio;

riduzione del 7% della parte
variabile della tariffa

f) utenze non domestiche appartenenti alla Cat. 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio);

riduzione del 50% della parte
variabile della tariffa

g) locali relativi ad utenze non domestiche destinati ad uso didattico, previo avvio di apposito programma di raccolta differenziata concordato con il gestore del servizio e formalizzato con apposita convenzione.

riduzione del 70% della parte
variabile della tariffa

h) locali relativi ad utenze non domestiche della categoria 9, previo avvio di apposito programma di raccolta differenziata e previa stipula di apposita convenzione tra intestatario dell'utenza, Comune e Gestore, in quanto parti necessarie dell'atto.

riduzione del 70% della parte
variabile della tariffa

i) locali relativi ad utenze non domestiche aderenti al marchio "Waste-Less in Chianti": riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa nelle misure stabilite ai sensi ed in attuazione della deliberazione C.C. n. 67 del 24.9.2012.

l) utenze non domestiche che aderiscano a servizi sperimentali di raccolta o che collaborino con il Gestore all'individuazione di spazi da destinare alla raccolta differenziata: riduzione sulla parte variabile della tariffa in conformità di quanto previsto negli allegati C e D al presente regolamento.

7. L'incremento massimo applicabile a carico di ciascuna utenza domestica, avendo riguardo all'ammontare del tributo netto dovuto nell'anno finanziario 2002 ed all'ammontare del tributo dovuto per l'anno 2013, al netto delle riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento, è determinato nella misura del 250%.

8. L'incremento massimo applicabile a carico di ciascuna utenza non domestica, avendo riguardo all'ammontare della tariffa netta 2012 ed all'ammontare del tributo dovuto per l'anno 2013, al netto delle riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento, è determinato nella misura del 50%.

9. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

10. Le agevolazioni di cui al comma 6, lett. b), competono a richiesta degli interessati, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno; dette agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno stesso di presentazione dell'istanza.

CAPO VI - ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 17**Adempimenti a carico dei contribuenti**

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria all'ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e della maggiorazione di cui all'art. 8 e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.

5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro 90 giorni dalla data dell'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali;

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

8. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

A) per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
- b) dati di recapito: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione; (*)
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti; (*)
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

g) estremi catastali dell'immobile; (*)

B) per le utenze non domestiche:

a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)

b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;

c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)

d) estremi catastali dell'immobile (*)

e) ubicazione, superficie calpestabile(*)

f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)

g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione; (*)

h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

()dati obbligatori*

Art. 18

Pagamento del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopracitato art. 17, in quanto compatibili.

2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo, la maggiorazione di cui all'art. 8 del presente regolamento ed il tributo provinciale di cui all'art. 9 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

4. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. Per l'anno 2013 il Comune può stabilire la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo; ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e

comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il Comune può inviare i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della T.I.A.. I pagamenti di cui al precedente periodo sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di T.A.R.E.S.

8. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'art. 8 è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Art. 19 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza

2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è indicato nell'art. 24 del presente regolamento.

CAPO VII - RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 20 **Il Funzionario responsabile**

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 21 **Attività di Accertamento, Controllo e Recupero**

1. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art 17, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il funzionario responsabile, può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Ai sensi dell'art 50 del D.lgs.n. 449/1997 al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale delle entrate.

Art. 22 **Sanzioni**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. La sanzione di cui al comma 1. è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, in caso di versamento effettuato entro quattordici giorni dalla prescritta scadenza;
- b) al 3%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il versamento viene eseguito - oltre il termine di cui alla lettera a) - entro trenta giorni dalla prescritta scadenza;
- c) al 3,75%, in caso di pagamento effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore;

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, salvo nei casi previsti dal successivo comma 4.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, se l'omissione è accertata dal comune, si applica la sanzione del 150%, qualora siano trascorsi i termini di almeno due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 250,00.

7. La sanzione di cui al comma 3. è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) al 10,00%, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;
- b) al 12,50%, se la presentazione della dichiarazione avviene entro un anno dall'omissione.

8. La sanzione di cui al comma 5., semprechè sussistano i presupposti di cui al comma 7., secondo periodo, è ridotta al 6,25% se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data della commessa violazione.

9. Per le sanzioni determinate ai sensi dei commi precedenti, ad esclusione del commi 1, 2 e 6, è stabilito l'importo minimo di € 50,00.=

10. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 - irrogate con provvedimento del responsabile dell'imposta di cui all'art. 20 - sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 23

Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 24

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 D. L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla TARES qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00.=, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 5,00.= per anno di imposta.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Disposizioni finali e transitorie

1. A far data dal 1 gennaio 2013, al fine della commisurazione del tributo per l'anno 2013, si assumono come validi gli elementi presenti nella banca dati acquisiti ai fini della tariffa di igiene ambientale al 31.12.2012.

2. Nel primo anno di vigenza del tributo le denunce previste all'art. 17 del presente regolamento si intendono prodotte nei termini se risultano consegnate, all'ufficio competente, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

3. Per l'anno 2013, in fase di prima applicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva in corso d'anno, di apportare le opportune modifiche al presente regolamento ove ciò fosse ritenuto necessario, entro i termini di legge.

4. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto al comma 3 dell'art. 18, il versamento della prima rata è stabilito ai sensi dell'art. 18, comma 7, del presente regolamento.

5. L'attività di accertamento e la riscossione della tariffa di igiene ambientale, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2012, continuano ad essere effettuate anche successivamente al termine di cui al precedente comma sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Art. 26 **Norme di Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento statale di cui all'art. 14 del D.Lgs 201/2011 e del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A – RIDUZIONI**Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 15****1. Utenze domestiche che praticano il compostaggio**

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tares per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio Tares per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce, ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER	Descrizione da regolamento	Punti	Fascia
200399	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	1	A
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	A
200102	VETRO	0,8	A

200101	CARTA E CARTONE	0	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI, ALLE VOCI 170601 E 170603	0,3	A
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
150106MULTI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
170605	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO (CONFERITI SECONTO PROCEDURA)	0	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI	10	B

	SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE		
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
080410	ADESIVI E SIGILLANTI DI SCARTO (COLLE, SILICONE, ECC.)	5	B
080112	PITTURE E VERNICI AD ACQUA	5	B
080111	PITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C
200136_R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI Elettromestici di piccole dimensioni)	6	C
200136_R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tares al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

punti = chilogrammi conferiti (KG) / coefficiente familiare (KB) x coefficiente tipo rifiuto (KP)

esempio: 100 kg – 2 componenti (KB=1,8) – vetro KP=0,3 = $100/1,8 \times 0,3 = 16,66$ punti

L'Ufficio Tares, al fine di concedere la riduzione, provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. Avvio a recupero dei rifiuti presso terzi

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: quantità al disotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.

La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a recupero (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp = mq \times Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd \times 100 / rp$$

La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARES unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a recupero presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica

(cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:

1. la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);
2. la quantità minima di rifiuti differenziati da conferire alla stazione ecologica o al centro di raccolta per ottenere lo sconto tariffario non dev'essere inferiore al 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: il conferimento di quantità minori rispetto alla percentuale fissata, non comporterà alcuna riduzione.

L'Ufficio TARES, al fine di concedere la riduzione, provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

ALLEGATO B**RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 6, LETT. B), DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE.**

Il diritto alla riduzione del 50% della tariffa è riconosciuto in favore dei nuclei familiari appresso indicati, con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) uguale od inferiore ai valori di seguito riportati:

N. componenti il nucleo familiare	Valore indicatore I.S.E.E.	Valore indicatore I.S.E.E. (Per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap)
1	14.005,00	24.575,00
2	13.270,00	20.002,00
3	13.019,00	18.200,00
4	12.944,00	17.241,00
5	13.027,00	16.736,00
6 ed oltre	13.254,00	16.557,00

ALLEGATO C

UTENZE NON DOMESTICHE – Riduzione, da applicare sulla parte variabile della tariffa, per l'attivazione di servizi sperimentali di raccolta differenziata.

Alle utenze non domestiche che aderiscono a servizi sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti attivati dal Gestore e che concordano con il Gestore medesimo le modalità di espletamento del servizio e gli obiettivi da raggiungere, viene riconosciuta una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa.

La predetta riduzione potrà esser elevata fino al 20% in relazione ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall'utente e/o dal gruppo di utenze al termine della fase di sperimentazione.

le modalità applicative della presente riduzione saranno stabilite all'interno dell'atto concernente l'approvazione del progetto.

ALLEGATO D

UTENZE NON DOMESTICHE – Riduzione, da applicare sulla parte variabile della tariffa, per collaborazione con soggetto gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata dedicata all'utenza presso aree di propria pertinenza.

La presente previsione ha l'obiettivo di individuare un sempre maggiore numero di aree da destinare all'attività di raccolta differenziata destinate all'utenza,. Con la presente riduzione si intende premiare le utenze non domestiche che sono in grado di assicurare, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta di specifici materiali da avviare al recupero.

Lo spazio che ogni utenza non domestica è in grado di assicurare è legato alla tipologia di materiale per cui intende dare accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività che mette a disposizione. Sono escluse dall'applicazione della riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale, quali ad esempio pile, farmaci, batterie, ecc.

tale riduzione, pertanto, è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa.

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale.
